

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

CXXIV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCOCA

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedi:		COSTA	1458
PRESIDENTE	1449	AMENDOLA PIETRO	1460
Comunicazioni del Presidente:		WALTER	1461
PRESIDENTE	1449	SAGGIN	1461
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		Finanziamenti in pesos a favore di imprese italiane che utilizzano mano d'opera italiana in Argentina. (<i>Urgenza</i>). (1519)	1462
Agevolazioni fiscali in materia d'imposta generale sull'entrata, a favore della industrializzazione di Trieste. (2107)	1450	PRESIDENTE	1462, 1463, 1464, 1465
PRESIDENTE	1450, 1451	LUPIS	1462, 1463, 1464, 1465
SCHIRATTI, <i>Relatore</i>	1450, 1451	DOMINEDÒ, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	1462, 1463, 1464, 1465
COSTA	1450	CIFALDI	1464
VICENTINI	1450	DUGONI	1464
CHIOSTERGI	1450, 1451	TUDISCO, <i>Relatore</i>	1464, 1465
Disegni di legge (Discussione e rinvio):		VALSECCHI	1464
Concessione di anticipazioni sugli inden- nizzi da corrispondere ai titolari di beni, diritti ed interessi situati nella Repubblica Federale Popolare Jugos- lava in esecuzione dell'Accordo italo- jugoslavo sottoscritto a Roma il 23 dicembre 1950. (2045)	1451	SULLO	1465
PRESIDENTE	1451, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462		
SCHIRATTI, <i>Relatore</i>	1451, 1452, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462		
CHIOSTERGI	1452, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1460, 1461		
BARTOLE	1454, 1456, 1459, 1460		
DUGONI	1455, 1457, 1458, 1459, 1462		
DOMINEDÒ, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	1455, 1456		
CASTELLI AVOLIO	1457, 1458, 1461, 1462		
GAVA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	1457, 1458, 1459, 1460, 1461		

La seduta comincia alle 9,40.

DUGONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati: Arcangeli, Barbina e Marotta.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, per l'esame del disegno di legge 2045, interviene alla seduta odierna l'onorevole Bartole incaricato

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1951

dalla II Commissione permanente (Affari esteri) di seguire e di intervenire nella discussione del provvedimento stesso.

Interviene, altresì, ai sensi dell'articolo 133 del regolamento della Camera, per l'esame del disegno di legge n. 1519, l'onorevole Lupis, quale presentatore della proposta di legge n. 1664, avente analogo contenuto del disegno di legge stesso e posta all'ordine del giorno della seduta odierna, in sede referente, della nostra Commissione.

Discussione del disegno di legge: «Agevolazioni fiscali in materia di imposta generale sull'entrata, a favore della industrializzazione di Trieste. (2107).»

L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Agevolazioni fiscali in materia di imposta generale sull'entrata, a favore della industrializzazione di Trieste.

Prego il relatore, onorevole Schiratti, di riferire su questo provvedimento.

SCHIRATTI, *Relatore*. Il Governo militare alleato di Trieste con suo provvedimento ha istituito in quel territorio una zona industriale e, in rapporto alla stessa, ha deliberato determinati benefici fiscali per i macchinari destinati alla installazione di nuovi stabilimenti o all'ammodernamento e all'ampliamento di stabilimenti già esistenti; e ciò per il periodo che va dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1960. Fra le agevolazioni fiscali contemplate a favore di questa zona industriale del territorio di Trieste vi è anche l'esenzione dell'imposta generale sull'entrata in rapporto all'acquisto dei detti macchinari. Chiaro è che tale disposizione può avere efficacia, per la natura stessa dell'organo che ha emanato il provvedimento, soltanto in rapporto ai macchinari che vengono acquistati nel territorio libero ovvero che vengono acquistati dall'estero. Non appare, e non è applicabile invece tale disposizione in rapporto al macchinario, che eventualmente, venisse acquistato nel territorio nazionale, cioè in Italia. Evidenti ragioni suggeriscono che analoga agevolazione venga deliberata da parte del Governo nazionale, sia per l'interesse che ha il Territorio libero di Trieste sia in rapporto a un interesse nazionale. Difatti non è concepibile che una agevolazione di questo genere il Territorio libero la trovi all'interno e all'estero e non la trovi per gli acquisti fatti in Italia. Una situazione di questo genere sarebbe politicamente controproducente.

Vi è poi anche un interesse economico in quanto se i macchinari che vengono acquistati in Italia fossero sottoposti all'imposta generale sull'entrata, vi potrebbe essere una spinta all'acquisto di materiali all'estero anziché in Italia, mentre vi è un evidente interesse a che gli acquisti nei limiti del possibile vengano fatti anche nel territorio nazionale.

Per queste ragioni, il Governo ha presentato il disegno di legge che è sottoposto al nostro esame e in rapporto al quale, per evidenti ragioni di interesse politico ed economico, io esprimo parere favorevole e mi auguro che la Commissione lo voglia senz'altro approvare.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

COSTA. Non ho niente da osservare sul merito. Soltanto, in linea formale, domando se si ritenga sufficiente il riferimento alla zona A. Non mi sembra il caso di parlare di tale zona, quando ci troviamo in questo particolare momento in cui vi è la possibilità che trattative possano mutare il contenuto di questa locuzione.

SCHIRATTI, *Relatore*. Non posso nascondermi che l'osservazione dell'onorevole Costa ha un fondamento.

VICENTINI. Si tratta di una precisazione, e anche di una delimitazione.

COSTA. Occorre vedere il contenuto giuridico di questa indicazione nel suo riferimento topografico.

PRESIDENTE. Si potrebbe adoperare un'altra locuzione che indichi quale è l'estensione di questa zona A. Si potrebbero indicare ad esempio i comuni di quel territorio.

CHIOSTERGI. Una precisazione sarebbe opportuna; mentre una vaga formulazione sarebbe da evitare.

SCHIRATTI, *Relatore*. Si può, dunque, accogliere il suggerimento di indicare i comuni.

PRESIDENTE. Proporrei di dar incarico al relatore di indicare comuni compresi nella zona A.

CHIOSTERGI. È inteso che l'onorevole relatore si metterà d'accordo per questa precisazione col Ministero degli esteri.

SCHIRATTI, *Relatore*. Concordo.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

SCHIRATTI, *Relatore*. D'accordo col Ministero degli Affari esteri propongo di sostituire all'articolo 1 le parole « che sorgeranno nella zona A del territorio di Trieste » con le

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1951

altre: « che sorgeranno nei comuni di Trieste, Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo, Sgonico ». Non occorre così accennare, al territorio di Trieste che noi consideriamo territorio nazionale.

CHIOSTERGI. Credo che sarebbe più opportuno dire: « che sorgeranno nel territorio dei comuni, ecc. ».

SCHIRATTI, *Relatore*. D'accordo.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 1 che, con gli emendamenti proposti, è così formulato:

« Fino al 30 giugno 1960, l'acquisto dei materiali impiegati nel primo impianto di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati, che sorgeranno nel territorio dei comuni di Trieste, Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo, Sgonico o nell'ampliamento, trasformazione o ricostruzione di stabilimenti ivi esistenti, è esente dall'imposta sulla entrata.

« Analogo beneficio si applica per l'acquisto di macchinari destinati all'installazione permanente negli stabilimenti predetti ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« Ai fini del trattamento tributario previsto all'articolo precedente, gli interessati devono presentare apposita domanda all'Intendenza di finanza di Trieste, la quale accerta per mezzo dei competenti organi tecnici la sussistenza dei presupposti per l'esenzione dalla imposta.

Sulle fatture emesse per l'acquisto di materiali e macchinari destinati ad essere impiegati od installati negli stabilimenti di cui all'articolo precedente, devono essere riportati a cura della ditta venditrice, ai fini dell'esenzione dall'imposta, gli estremi del provvedimento emanato dall'Intendenza di finanza di Trieste ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione ».

SCHIRATTI, *Relatore*. Secondo quanto abbiamo deliberato, non essendovi estrema urgenza perché la pubblicazione di questo provvedimento avvenga in deroga alla norma stabilita, propongo la soppressione dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione questa proposta soppressiva.

(È approvata).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Concessione di anticipazioni sugli indennizzi da corrispondere ai titolari di beni, diritti ed interessi situati nella Repubblica Federale Popolare Jugoslava in esecuzione dell'Accordo italo-jugoslavo sottoscritto a Roma il 23 dicembre 1950. (2045).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Concessione di anticipazioni sugli indennizzi da corrispondersi ai titolari di beni, diritti ed interessi situati nella Repubblica federale popolare jugoslava in esecuzione dell'accordo italo-jugoslavo sottoscritto a Roma il 23 dicembre 1950.

Il relatore, onorevole Schiratti, ha facoltà di riferire.

SCHIRATTI, *Relatore*. In relazione ai beni italiani situati o che si sono venuti a trovare nel territorio jugoslavo, il trattato di pace offre alla nostra considerazione due disposizioni. Una è quella dell'articolo 79, l'altra è quella contenuta nell'allegato XIV. L'articolo 79 contempla la sorte dei beni italiani situati nel vecchio territorio jugoslavo. L'allegato XIV contempla la situazione dei beni italiani situati nei territori, che in conseguenza del trattato di pace, vennero dall'Italia ceduti alla Jugoslavia. Per l'articolo 79 del trattato di pace, è concesso alla Jugoslavia il diritto di confiscare, trattenere o liquidare tutti i beni, diritti e interessi situati nel suo territorio e di portare l'eventuale valore a compensazione di danni subiti dalla Jugoslavia o dai cittadini jugoslavi. In rapporto a ciò, faccio considerare che la situazione dei beni italiani situati nel vecchio territorio jugoslavo è identica alla situazione dei beni di italiani situati in qualsiasi altra nazione delle potenze associate. Diversa invece è la posizione dei beni italiani situati nella Venezia Giulia: situazione che è disciplinata dall'allegato XIV. Questo allegato contempla, sostanzialmente, due generi di beni: quelli statali o parificati ad essi e quelli privati. Per i beni statali contempla l'incameramento da parte della Jugoslavia senza che questo incameramento dia luogo a indennizzi. Per i beni privati si dà invece una disciplina mediante l'articolo 9, il quale dispone che i beni e gli interessi dei

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1951

cittadini italiani residenti permanentemente nei territori ceduti alla data di entrata in vigore del presente trattato saranno rispettati nella stessa misura di quella dei cittadini dello Stato successore, ecc.

Questa è la situazione giuridica.

Di contro, si è venuta a verificare una situazione di fatto, che si è maturata durante il trattato di pace e dopo il trattato di pace: situazione di fatto la quale ha portato a suddividere i beni dei privati cittadini italiani in un triplice ordine di beni: i beni nazionalizzati, cioè i beni che furono sottoposti alla disciplina delle leggi generali della Jugoslavia in rapporto alla proprietà privata; i beni confiscati, cioè i beni di quei cittadini italiani — non spelta a me in questo momento dire con quali procedure, e se queste procedure possano avere comunque una qualsiasi approvazione da parte nostra — che furono sottoposti a procedura penale, come tali condannati, e, in conseguenza della condanna, i loro beni furono regolarmente confiscati; i beni liberi, cioè i beni che dal punto di vista giuridico della Jugoslavia sono ancora liberi, cioè a dire hanno ancora una intestazione catastale al privato cittadino, ma che di fatto il privato cittadino non può comunque godere, nella realtà e nell'uso.

Questa è la situazione di fatto che si è venuta a creare. In rapporto a tale situazione si sono svolte delle trattative fra i due governi, per superare la sfasatura che si era venuta a creare fra la situazione di diritto consacrata nell'allegato XIV del trattato di pace e la situazione di fatto che ho testé illustrato. E queste trattative dettero luogo ad un primo Accordo in data 23 maggio 1949, e poi ad un secondo Accordo in data 23 dicembre 1950.

Con l'Accordo del 23 maggio 1949, la Jugoslavia, in definitiva, riconosceva come suo dovere di indennizzare, di pagare — non saprei adoperare l'espressione esatta — secondo determinati criteri stabiliti in quell'Accordo, i beni nazionalizzati. Inoltre, l'Accordo contemplava pure un eventuale risarcimento, anzi un risarcimento (ma meno preciso, più forfetario) dei beni confiscati (articolo 7 dell'Accordo), e concedeva, per queste due voci, una anticipazione di 10 miliardi. Poi, all'articolo 10 dell'Accordo, si diceva che, per i beni liberi, la Jugoslavia si riservava la facoltà di effettuare l'acquisto di quella parte dei beni liberi che i proprietari italiani avessero dichiarato di essere disposti a cedere.

Questo è il contenuto, in poche parole, dell'Accordo del 23 maggio 1949.

A esso ne ha fatto seguito un altro, cioè quello del 23 dicembre 1950, il quale, all'articolo 19, converte la facoltà stabilita dall'articolo 10 dell'Accordo 23 maggio 1949 (facoltà della Jugoslavia di acquistare i beni liberi), converte, dicevo, questa facoltà in un obbligo di acquistare i beni liberi alle stesse sostanziali condizioni delle valutazioni che erano state fissate nell'Accordo precedente per i beni nazionalizzati; e pone, in forma definitiva, nella disponibilità del Governo italiano, a seguito di diversi conti e versamenti, i 10 miliardi di cui al precedente Accordo.

Divenuti con questo accordo disponibili realmente i 10 miliardi...

CHIOSTERGI. Mi permetta una interruzione, onorevole relatore: non è divenuto ancora disponibile niente, perché i due Accordi non sono stati ratificati. I 10 miliardi non sono disponibili, ed io fin da adesso faccio eccezione per il titolo del disegno di legge, che non è esatto.

SCHIRATTI, *Relatore*. Se l'onorevole Chiostergi ha la bontà di attendere, vedrà che questa osservazione la farò anch'io. I 10 miliardi non sono disponibili per noi che non abbiamo ancora ratificato gli accordi, ma per la Jugoslavia lo sono. La Jugoslavia, in effetti, ha messo a disposizione del Governo italiano questi 10 miliardi; che poi noi siamo o non siamo in regola, questo lo vedremo.

Arrivati a questo punto, il Governo italiano ha predisposto il disegno di legge che stiamo esaminando, che sostanzialmente contempla la disciplina e il modo di ripartire i 10 miliardi. Circa l'opportunità di approvare urgentemente questo disegno di legge, io spero che gli onorevoli colleghi mi dispensino dall'espone i motivi. Ragioni di carattere umano e sociale ci spingono ad approvare con sollecitudine il provvedimento.

Dopo aver fatto la premessa storica e dopo aver sottolineato l'urgenza e l'opportunità di approvare subito il provvedimento, devo fare alcune osservazioni, che sottopongo all'esame e alla valutazione della Commissione.

Una è di indole, direi, giuridica, o di tecnica legislativa. Il titolo e il testo del disegno di legge fanno richiamo a degli Accordi di carattere internazionale, che il Parlamento non ha ancora approvato. Difatti, il titolo fa richiamo all'Accordo italo-jugoslavo del 23 dicembre 1950, e l'articolo 1 del disegno di legge in esame — e qualche altro articolo ancora — fa richiamo all'Accordo italo-jugoslavo del 23 maggio 1949.

Mi permetto di far presente alla Commissione che questi due Accordi richiamati ne

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1951

testo e nel titolo non sono stati approvati dal Parlamento italiano: onde sorge il quesito se, giuridicamente e dal punto di vista della buona tecnica legislativa, si possano richiamare in un testo di legge degli Accordi che non hanno ancora avuto l'approvazione del Parlamento, e se non appaia opportuno, per non ritardare l'approvazione del provvedimento, girare le difficoltà nei modi opportuni, senza fare un richiamo esplicito a degli Accordi che non hanno avuto ancora l'approvazione del Parlamento italiano.

Oltre questa ragione giuridica o di tecnica legislativa, una omissione del richiamo di questi Accordi mi sarebbe suggerita anche da opportunità politica, in quanto mi pare che sia necessario da parte nostra di evitare di legittimare, in forma indiretta o involontaria, e giustificare — con il richiamo a questi Accordi — non tanto le nazionalizzazioni, che là sono state fatte su tutto il territorio, ma le confische, che sono state fatte in un modo che preferisco non commentare, e che sono molte volte terminate con l'infoibamento di cittadini italiani. E non aggiungo di più su questo delicato problema.

Vi è poi una seconda osservazione che intendo fare sul disegno di legge. Il provvedimento, così come è stato predisposto, contempla l'erogazione di questi 10 miliardi soltanto a favore dei soggetti di diritto dei beni nazionalizzati o dei beni confiscati; ma nulla contempla in rapporto al riparto dei 10 miliardi a favore dei soggetti di proprietà libere. Io ritengo opportuno che la Commissione esamini la possibilità — che per me sussiste — di far beneficiare di questi 10 miliardi anche i detentori di beni liberi, in quanto questi ne abbiano fatta la denuncia e abbiano dichiarato di essere sottoposti a cederli alla Jugoslavia, perché, in caso diverso, non è possibile che essi ne beneficino.

E ciò per un evidente aspetto umano e sociale. Si calcola che i denunciati di beni o interessi nella Venezia Giulia a tutt'oggi siano circa 20 mila, e, approssimativamente, si calcola che i proprietari di beni nazionalizzati o confiscati siano poco più di 2 mila: talché, con il riparto di questi 10 miliardi secondo il disegno di legge, si verrebbero in definitiva a beneficiare 2 mila soltanto dei nostri fratelli giuliani, lasciando insoddisfatti economicamente e politicamente, gli altri 18 mila.

Ma non basta. Normalmente, i proprietari di beni confiscati o di beni nazionalizzati sono quelli che meglio erano provvisti di beni: sono grosse aziende, grosse società,

grandi proprietari e grandi industriali, i quali, bene o male — magari male — in Italia una certa sistemazione e un certo modo di vivere hanno potuto trovarlo. I veramente derelitti di questa tragedia sono proprio i detentori dei beni liberi, che sono la grande maggioranza, cioè 18 mila. Negare a costoro, che in buona parte ancora sono nei campi di concentramento, sia pure un modesto e piccolo riparto, a me pare francamente non risponda ad un criterio di buona amministrazione sociale.

Non mi nascondo che contro questa tesi vengono prospettate delle difficoltà, alcune delle quali vanno immediatamente esaminate. Una di tali difficoltà è di ordine giuridico e può essere così riassunta: i 10 miliardi sono stati allibrati soltanto per beni nazionalizzati e confiscati, mentre i beni liberi non sono stati ancora effettivamente incamerati dallo stato jugoslavo. Una siffatta obiezione, a mio modo di vedere, può essere superata da una esatta valutazione sia della lettera che dello spirito dell'accordo. Come ho già avuto occasione di dire, l'articolo 19 dell'Accordo 23 dicembre 1950 contempla l'obbligo della Jugoslavia di acquistare anche i beni liberi che i cittadini italiani siano disposti a vendere e contempla anche il criterio di valutazione in base al quale tali beni devono essere acquistati. Non solo, ma l'articolo 20 dello stesso Accordo dice addirittura che, ove le operazioni relative ai beni liberi fossero ancora in pendenza al momento della scadenza dei termini per la definitiva regolazione dei conti tra l'Italia e la Jugoslavia, la Commissione provvederà a fare una valutazione provvisoria e un accantonamento a favore dei beni liberi stessi. Tutto questo non può non significare che sul piano internazionale noi possiamo e dobbiamo considerare ormai usciti dall'ambito della nostra disponibilità, anche meramente giuridica, i beni liberi che i cittadini italiani hanno dichiarato di essere disposti a vendere e, di conseguenza, io non vedo perché noi dovremmo escludere tali beni da questo primo riparto.

La seconda obiezione che viene avanzata contro la tesi che ho avuto l'onore di esporre è di indole tattica. La sostanza di tale obiezione è insita nel timore che, inquadrando anche i beni liberi in questo disegno di legge, possano sorgere delle difficoltà agli organi ministeriali italiani nelle ulteriori trattative relative al *quantum* da darsi per contropartita di questi beni. Francamente, si tratta di una obiezione che io non riesco a

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1951

capire. Infatti, a me pare che non di uno ostacolo si tratterebbe, ma di un'arma consegnata al nostro Governo per esercitare una più efficace pressione sulla Jugoslavia: se già saranno stati versati degli anticipi per i beni liberi, evidentemente sarà chiaro che occorrerà adoperarsi per non restare nella fase degli anticipi stessi, ma si dovrà fare tutto il possibile per esaurire gli indennizzi.

Una terza obiezione, infine, riguarda il criterio del riparto dei 10 miliardi: su questo però non mi soffermo, rinviando l'eventuale trattazione dell'argomento all'articolo 5, quello appunto che stabilisce i modi di distribuzione della somma stanziata: tale articolo, nella sua formulazione attuale, è forse troppo favorevole alle ditte più dotate di mezzi e pertanto io proporrò delle modifiche nel senso di agevolare anche la parte meno abbiente delle persone interessate all'applicazione di questo disegno di legge.

Nel complesso, esprimo dunque parere favorevole al disegno di legge stesso, salvo emendare i punti cui ho accennato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CHIOSTERGI. A complemento della pregevole relazione dell'onorevole Schiratti, che ha pressoché esaurito l'argomento, mi permetto di fare una brevissima osservazione. Anzitutto il titolo del disegno di legge va, a mio modo di vedere, modificato, nel senso che non si debba accennare agli Accordi con la Jugoslavia che non sono stati ancora ratificati dal Parlamento.

Sono poi d'accordo col relatore circa la necessità di estendere il disegno di legge anche ai proprietari di beni liberi già di fatto confiscati, in modo che non ne traggano beneficio solo i grossi proprietari che hanno già trovata la loro piena sistemazione, ma anche coloro che ne hanno più bisogno.

Mi riservo, pertanto, di appoggiare le proposte che sono state accennate dal relatore per una modificazione di questo disegno di legge, sia in senso formale che in senso sostanziale.

BARTOLE. Sono stato incaricato dalla Commissione degli affari esteri di illustrare a questa Commissione il punto di vista che in quella sede io ebbi l'onore di sottoporre; senonché molte delle osservazioni che mi riservavo di esporre sono state già fatte proprie dall'onorevole relatore, per cui io non avrò necessità di dilungarmi. Anzitutto va notato che gli Accordi cui il disegno di legge fa riferimento non sono due, ma tre: vi è infatti il primo accordo, che ha ambito piut-

tosto ristretto, il secondo, del dicembre 1950, che modifica il precedente in senso favorevole agli aventi diritto e, vi è, infine, una pattuizione suppletiva del 15 aprile 1951 di cui hanno dato notizia le radio e le agenzie giornalistiche. Se, quindi, fosse opportuno e possibile accennare nel disegno di legge agli Accordi io non vedo la ragione di fare riferimento ad uno e non agli altri due. Siccome, però, gli accordi stessi non sono stati ancora ratificati dal Parlamento, sono giustissime le osservazioni degli onorevoli Schiratti e Chiostergi secondo cui tale riferimento va assolutamente eliminato, in base alla norma dell'articolo 80 della Costituzione. A tale proposito, io penso che basti modificare il titolo e il testo della legge nel senso di sostituire il richiamo agli Accordi con il riferimento all'articolo 10 dell'allegato XIV del trattato di pace.

Un'altra osservazione: il trattato di pace ci fa carico, per riparazioni alla Jugoslavia, di 125 milioni di dollari, pari a 100 miliardi di lire italiane. L'associazione degli industriali giuliani e dalmati, avente sede in Roma, ha fatto una specie di inventario dei beni confiscati dal Governo titino, facendoli ammontare ad un valore di 650 miliardi di lire. Operando le opportune defalcazioni da questa cifra che mi sembra esagerata, penso che la somma possa essere approssimativamente valutata sui 450-500 miliardi. D'altra parte, l'accordo 23 dicembre 1950 stabilisce la ritenuta, sui 100 miliardi dovuti dall'Italia in conto riparazioni, di 10 miliardi di lire per anticipi sui beni confiscati che sono i 10 miliardi previsti appunto in questo disegno di legge oltre alla costruzione del palazzo della legazione jugoslava in Roma.

A parte questo, l'Accordo 23 dicembre 1950 contempla la compensabilità tra le riparazioni dovute dall'Italia e gli indennizzi dovuti dalla Jugoslavia.

Quindi ne deriva che noi possiamo con tutta libertà trattare in questo momento anche dei beni liberi. Non mi pare che si possa sostenere che, per esempio, i proprietari dei beni nazionalizzati o confiscati (che in base a questi accordi dovrebbero avere diritto ad un indennizzo preminente) possano subire un danno, in quanto noi stiamo trattando Accordi che sono ancora fluidi perché quello del 1949 è stato migliorato da quello del 1950 e l'accordo del 1950 è stato modificato in senso migliorativo dalla pattuizione del 1951. Non si può dire insomma che l'estensione del pagamento di anticipi ai proprietari di beni liberi rappresenti una lesione di diritti quesiti, in quanto

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1951

gli accordi del 1949 e del 1950 non sono ancora ratificati.

Il fatto che gli accordi del 1949 e del 1950 prevedano l'immediata entrata in vigore di ciò che si stabilisce, ha efficacia solo dal punto di vista internazionale ma non agli effetti interni, in quanto manca la ratifica, e, quindi, lo strumento che deve disporre le modalità della distribuzione della somma.

Faccio presente, inoltre, che la legittimazione di questi beni, che si sta operando presso la commissione mista italo-jugoslava a Belgrado, mi pare che debba aver luogo entro il mese di ottobre. Perciò la preoccupazione espressa dal relatore mi sembra che non debba avere consistenza, in quanto, se approveremo questo disegno di legge che dovrà poi andare anche al Senato, passerà certo del tempo e noi saremo tempestivi anche in ordine alla legittimazione che è stata perfezionata a Belgrado.

DUGONI. Vorrei sapere dall'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri — se è possibile — in quale situazione ci troviamo rispetto all'Accordo del 23 dicembre 1950, poiché l'onorevole Chiostergi ha dichiarato che la Commissione degli esteri non vorrebbe ratificare, per ragioni politiche, questo Accordo.

CHIOSTERGI. Non ho detto proprio così. Io ho detto che in questo momento non si desidera ratificare questi due Accordi perché il momento politico attuale non è tale che ci permetta di fare un atto di questo genere. Però, non vi è alcuna deliberazione della II Commissione.

DUGONI. Non essendo questo Accordo ratificato e non intendendosi per il momento procedere alla sua ratifica, io domando in primo luogo come si può fare ad eseguirlo e come si può basare un disegno di legge su un Accordo che per il Parlamento italiano è sconosciuto. Desidero avere una risposta dal rappresentante del Governo.

DOMINEDO', *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Vi sono due aspetti: uno di fatto e uno di diritto. L'aspetto di fatto è relativo alla non avvenuta ratifica. Credo che la frase dell'onorevole Chiostergi, se non fraintendo il suo pensiero, debba essere intesa in questo senso: non è già che noi siamo arrivati alla discussione dinanzi al Parlamento e il Parlamento abbia deciso di non ratificare; bensì, siamo noi che non abbiamo promosso il dibattito in Parlamento. E ciò quasi in analogia di quanto è avvenuto per gli Accordi di emigrazione con la repubblica argentina, i quali sono iscritti da un certo tempo all'ordine del giorno, ma non sono effettivamente stati

dibattuti dal Parlamento. Ciò significa che nel caso di discussione il Parlamento avrebbe potuto ratificare, o modificare o non ratificare. In quel caso si è ritenuto opportuno di soprassedere, perché si cerca di migliorare gli accordi stessi.

Dal punto di vista giuridico, cioè legislativo, basta disincagliare le norme dell'attuale disegno di legge dalla emanazione — e nel testo e nella intestazione della legge e nelle singole norme — di un determinato Accordo, il quale non essendo entrato in vigore non può costituire il presupposto di altre norme giuridiche.

DUGONI. La risposta dell'onorevole Sottosegretario mi conferma nell'opinione che non si può procedere all'ulteriore esame di questo disegno di legge.

DOMINEDO', *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Si possono scindere alcune norme.

DUGONI. Sarebbe giusto che le norme possano essere scisse se noi fossimo in materia di diritto interno, ma essendo in materia di diritto internazionale, e quindi contrattuale nella specie, noi non possiamo di un trattato applicare una parte e scinderne un'altra.

DOMINEDO', *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Questo non è esatto.

DUGONI. Se noi non ratificassimo il trattato per un motivo qualsiasi, in quale situazione si verrebbe a trovare anche questa parte del trattato? Io chiedo questo, evidentemente, non per le parti che effettivamente possono avere avuto esecuzione.

Questo per la parte procedurale. Quando mi sarà stato risposto al quesito posto, sottoporro alla Commissione alcune osservazioni sostanziali di carattere generale.

SCHIRATTI, *Relatore*. Spero che l'onorevole Dugoni si tranquillizzerà quando apprenderà che è nell'intendimento, mi pare, di quasi tutta la Commissione, di non fare riferimento in alcun modo agli Accordi non ratificati, ma esclusivamente ad una base giuridica che sussista, cioè al trattato di pace. Siccome il trattato di pace ha consacrato il diritto dei cittadini italiani ad essere risarciti ed indennizzati dei beni che hanno colà lasciato, quando noi facciamo riferimento al trattato di pace, che sussiste perché lo abbiamo ratificato, la difficoltà di carattere giuridico viene senz'altro superata. Infatti, nell'emendamento che è stato proposto si può vedere che il titolo del provvedimento di legge dovrebbe essere modificato in questo modo: « In esecuzione degli articoli 9 e 10 dell'allegato XIV del trattato di pace ».

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1951

Io spero, con questo, di avere tranquillizzato l'onorevole Dugoni.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Prima di passare all'esame degli articoli, faccio presente che il relatore ha proposto un emendamento al titolo della legge. Dimodoché il titolo, secondo la proposta dal relatore, sarebbe del seguente tenore:

« Concessione di anticipazioni sugli indennizzi da corrispondere ai titolari di beni, diritti ed interessi situati nella Repubblica Federale Popolare Jugoslava in esecuzione degli articoli 9 e 10 dell'allegato XIV del trattato di pace ».

CHIOSTERGI. Io proporrei di dire: « In esecuzione delle disposizioni di cui all'allegato XIV del trattato di pace, ratificato... ».

SCHIRATTI, Relatore. Non ho difficoltà ad accettare la proposta dell'onorevole Chiostergi.

BARTOLE. Vorrei sapere dal Governo se ritenga opportuna, dal punto di vista giuridico, la omissione delle parole « articoli 9 e 10 ».

DOMINEDÒ, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Citato il corpo dell'Accordo, non ritengo necessaria una ulteriore citazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il nuovo titolo nel testo proposto dal relatore, con la modifica proposta dall'onorevole Chiostergi:

« Concessione di anticipazioni sugli indennizzi da corrispondere ai titolari di beni, diritti ed interessi situati nella Repubblica Federale Popolare Jugoslava, in esecuzione delle disposizioni di cui all'allegato XIV del Trattato di pace, ratificato... »

(È approvato).

Resta inteso che, in sede di coordinamento, si provvederà ad inserire la data dell'avvenuta ratifica del trattato di pace da parte dello Stato italiano che, se ben rammento, è avvenuta con legge 2 agosto 1947, n. 811.

Do ora lettura dell'articolo 1:

« È autorizzata la concessione di anticipazioni sugli indennizzi spettanti a coloro che abbiano presentato denuncia ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 dicembre 1949, n. 1064, sempreché sulla relativa documentazione sia intervenuta la « legittimazione » da parte della competente Commissione mista prevista dall'Accordo italo-jugoslavo sottoscritto a Belgrado il 23 maggio 1949.

Il termine previsto all'articolo 1 della legge anzidetta è prorogato al 30° giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge limitatamente alle denunce relative a beni italiani che sono stati sottoposti alla nazionalizzazione, alla riforma agraria o a qualsiasi altra misura di carattere generale o particolare concernenti la proprietà in Jugoslavia ».

SCHIRATTI, Relatore. Propongo il seguente articolo sostitutivo:

ART. 1.

« È autorizzata la concessione di anticipazioni spettanti a coloro che abbiano presentato denuncia inerente i beni, diritti ed interessi situati nei territori ceduti alla Repubblica Federale Popolare Jugoslava, ai termini del Trattato di pace, o nell'antico territorio jugoslavo, con esclusione dei beni liquidati dal Governo jugoslavo in applicazione dell'articolo 79 del Trattato di pace, qualora sia intervenuto il riconoscimento del diritto di proprietà da parte della competente Delegazione del Ministero degli affari esteri.

Per la presentazione delle denunce relative ai beni, diritti e interessi che non sono a libera disponibilità dei loro proprietari, è previsto il termine di 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* ».

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo sostitutivo proposto dal relatore.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« La concessione delle anticipazioni viene effettuata dal Ministro per il tesoro sentito il parere della Commissione prevista dall'articolo 5 della legge 5 dicembre 1949, n. 1064.

L'ammontare globale delle anticipazioni di cui alla presente legge non può superare l'importo che a tal fine la Repubblica Federale Popolare Jugoslava metterà a disposizione del Governo italiano ».

SCHIRATTI, Relatore. Propongo che il secondo comma sia del seguente tenore:

« L'ammontare globale delle anticipazioni di cui alla presente legge non può superare la somma complessiva di 10 miliardi di lire. Saranno fissati con leggi successive gli ulteriori stanziamenti e la ripartizione degli stessi ».

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1951

Cioè, vorrei che le disposizioni di legge si riferissero alla materia che discutiamo senza che noi ci impegnassimo anche per i miliardi che verranno in futuro.

CHIOSTERGI, Onorevole Presidente, dopo queste ultime osservazioni, avrei da fare un rilievo di carattere costituzionale. Con la dizione che avevamo prima esaminato, noi avevamo indicata la fonte dalla quale sarebbero stati prelevati i dieci miliardi di lire. Ora, se noi adottiamo una nuova dizione, non sorge l'obbligo, da parte nostra, di formulare un altro articolo che indichi la fonte dalla quale bisognerà prelevare questi dieci miliardi? Il Trattato di pace non è esplicito al riguardo, e a mio avviso, noi non possiamo fare a meno di precisare nella legge dove verranno presi questi dieci miliardi.

DUGONI. La Repubblica Federale Popolare Jugoslava, in realtà, non ci mette a disposizione nessuna somma. Siamo noi che le abbiamo fornito merce per dieci miliardi e che abbiamo ottenuto come contro partita questa somma.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, come avete udito, l'onorevole Chiostergi ha fatto presente che se noi modifichiamo la dizione del secondo comma dell'articolo 2, in relazione all'articolo 81 della Costituzione, si renderebbe necessario di indicare nuovamente la fonte dalla quale si dovranno prelevare questi dieci miliardi.

SCHIRATTI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, mi ero già posto l'obiezione sollevata dall'onorevole Chiostergi, ed essa sussiste tutt'ora. Tuttavia, mi ero ripromesso di superarla con una modifica all'articolo 9.

Ecco come avrei congegnato la modifica all'articolo 9: « Il Ministero del tesoro è autorizzato ad eseguire il pagamento di cui alla presente legge con i mezzi pervenuti nella sua disponibilità in applicazione del Trattato di pace ». Se volete, si possono aggiungere anche le parole: « Allegato XIV ».

Il Ministero del tesoro, poiché ha effettivamente a sua disposizione appunto i dieci miliardi in esecuzione di quanto convenuto nell'allegato XIV del Trattato di pace, a me pare che con questa modifica si sia superata la questione.

DUGONI. La modifica è ingegnosa, ma non so se sia corretta.

CASTELLI AVOLIO. Se c'è l'accreditamento contabile, allora vi è la copertura.

DUGONI. Vorrei che l'onorevole Sottosegretario di Stato per il tesoro ci spiegasse in che modo il Ministero del tesoro abbia potuto avere a sua disposizione questi dieci miliardi.

Desidererei, poi, che ci desse anche qualche chiarimento sul meccanismo di questa copertura.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Come i colleghi sapranno, in virtù del Trattato di pace, l'Italia sta pagando una determinata somma per riparazioni di guerra alla Jugoslavia, il cui ammontare e le modalità di pagamento hanno formato oggetto delle trattative che si sono svolte in occasione dell'Accordo firmato a Belgrado il 23 maggio 1949.

Da parte sua, la Jugoslavia ha accettato di corrispondere un indennizzo ai cittadini italiani i cui beni sono stati sottoposti alla nazionalizzazione.

I due accordi sono stati resi esecutivi nel momento stesso della firma, sebbene essi non siano stati ancora ratificati. La Jugoslavia, quindi, ha accreditato dieci miliardi di lire a favore dell'Italia in conto pagamento della prima parte degli indennizzi che quello Stato dovrà in seguito corrispondere per i beni dei cittadini italiani che sono stati nazionalizzati.

DUGONI. Se le cose stanno in questi termini, non ho nulla da osservare.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. A questo punto, debbo rilevare che la dizione suggerita dall'onorevole Schiratti mi sembra un po' pericolosa, in quanto potrebbe dare l'impressione che il pagamento che noi facciamo ai giuliani sia sganciato dai successivi indennizzi che la Repubblica Federale Popolare Jugoslava dovrà corrispondere all'Italia per i beni italiani da essa nazionalizzati. In altri termini, desidererei che risultasse ben chiaro il concetto che i pagamenti a favore dei nostri connazionali saranno effettuati in stretta relazione alle somme messe a disposizione dallo Stato Jugoslavo.

CHIOSTERGI. Che cosa, dunque, intende proporre?

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sarei di avviso, che il secondo comma dell'articolo 2 suonasse così: « L'ammontare globale delle anticipazioni di cui alla presente legge non potrà superare l'importo che a tal fine la Repubblica Federale Popolare Jugoslava metterà a disposizione del Governo Italiano ». In questo modo, si tiene conto dell'avvenire e non soltanto del presente.

SCHIRATTI, *Relatore*. Non ho nulla in contrario a ritirare questa parte del mio emendamento, ma vorrei che l'onorevole Sottosegretario mi dicesse se ha difficoltà ad accettare che, dopo il pagamento di questi dieci miliardi, le somme successive saranno

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1951

ripartite nella stessa misura in cui si riceveranno dalla Jugoslavia.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sono d'accordo, purché la legge si limiti a ripartire questi dieci miliardi, e resti sempre fermo il concetto che ho testé espresso nei riguardi dei nostri pagamenti e cioè che il Governo italiano non fa altro che agire come un intermediario fra gli interessati e il suddetto Stato estero.

PRESIDENTE. La prima parte del secondo comma all'articolo 2 potrebbe dunque rimanere, dopo aver tolta la parola « globale », in questo senso: « L'ammontare delle anticipazioni di cui alla presente legge non può superare la somma complessiva di lire dieci miliardi... »

CHIOSTERGI. Questa è una questione che riguarda un'altra legge.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Se l'onorevole Schiratti ritirasse il secondo comma del suo emendamento, la questione sarebbe risolta.

SCHIRATTI, *Relatore*. Ho già dichiarato che lo ritiro.

DUGONI. Pregherei l'onorevole relatore di rileggere il secondo comma dell'articolo 2.

SCHIRATTI, *Relatore*. « L'ammontare delle anticipazioni di cui alla presente legge non può superare la somma complessiva di dieci miliardi di lire ecc. ». Perché questo è l'importo che abbiamo a disposizione.

PRESIDENTE. Io proporrei di sostituire alle parole « non può superare la somma » le parole « corrisponderà alla somma ».

Do lettura dell'articolo 2 con gli emendamenti che abbiamo concordato:

La concessione delle anticipazioni viene effettuata dal ministro del tesoro, sentito il parere della Commissione prevista dall'articolo 5 della legge 5 dicembre 1949, n. 1064.

L'ammontare delle anticipazioni di cui alla presente legge corrisponderà alla somma complessiva di dieci miliardi di lire. Saranno fissati con leggi successive gli ulteriori stanziamenti e la ripartizione degli stessi.

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo di cui ho dato ora lettura:

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3.

« Il Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro) dopo aver espletato con ogni possibile mezzo istruttorio i necessari accertamenti, sottopone le denunce alla Commissione indicata nel primo comma dell'articolo 2, per il prescritto parere.

La Commissione, ove lo ritenga necessario, può sentire personalmente l'interessato, il quale può anche presentare memorie o documenti relativi alla propria denuncia ».

SCHIRATTI, *Relatore*. A questo articolo non ho da proporre alcun emendamento.

COSTA. Io proporrei di togliere le parole: « il Ministero del tesoro ». Non basta dire: « Direzione generale del tesoro »?

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. No, bisogna dire soltanto « Ministero del tesoro ».

PRESIDENTE. Proporrei anche di sopprimere le parole: « con ogni possibile mezzo istruttorio ». Se si mantenesse questa dizione si svaluterebbero le altre leggi. È più che logico che con i necessari accertamenti si compiano le indispensabili istruttorie.

SCHIRATTI, *Relatore*. Non posso non apprezzare le considerazioni dell'onorevole Presidente, ma mi permetto sommamente di dire soltanto qual'è la ragione che ha indotto a questa formulazione: la ragione è la difficoltà specifica dell'istruttoria in materia, in quanto si tratta di un accertamento di beni situati in uno stato straniero e dove le stesse nostre commissioni hanno difficoltà di muoversi e di andare a vedere. È tutta una situazione specifica e speciale che ha suggerito questa frase. Ad ogni modo concordo per la soppressione delle parole « Direzione Generale del tesoro ».

PRESIDENTE. Allora io proporrei questa modifica: « Il Ministero del tesoro, dopo aver espletato i necessari accertamenti, sottopone le denunce, eccetera ».

CASTELLI AVOLIO. Qui si tratta di porre nella legge il concetto di una attenuazione delle prove. Sarebbe bene confermare in qualche modo questa attenuazione.

PRESIDENTE. Ma sempre in relazione alla possibilità di questi accertamenti. Insomma, quella non mi sembra una formulazione propria della tecnica legislativa.

L'articolo 3, con la modifica da me proposta, verrebbe ad essere così formulato:

« Il Ministero del tesoro dopo aver espletato i necessari accertamenti, sottopone le denunce alla Commissione indicata nel primo comma dell'articolo 2 per il prescritto parere.

La Commissione, ove lo ritenga necessario, può sentire personalmente l'interessato, il quale può anche presentare memorie o documenti relativi alla propria denuncia ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1951

Passiamo all'articolo 4:

« Della Commissione di cui all'articolo 5 della legge 5 dicembre 1949, n. 1064, fanno parte anche un rappresentante effettivo ed uno supplente per ciascuno dei Ministeri dell'industria e commercio e dell'agricoltura e foreste ».

SCHIRATTI, *Relatore*. La ragione per cui si chiama a far parte della Commissione una rappresentanza dei Ministeri dell'industria e commercio e dell'agricoltura e foreste è che si tratta di beni agricoli e industriali. Quindi, è bene che siano rappresentati nella valutazione i due organi corrispettivi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5:

« Le anticipazioni sono accordate con preferenza per i titolari di beni « legittimati » il cui valore presunto non superi i cinque milioni di lire. Esse non possono, comunque, eccedere il 70 per cento del valore presunto dei beni, con un limite massimo di 50 milioni di lire per ogni avente diritto in riferimento all'importo delle somme di volta in volta messe a disposizione del Governo italiano dalla Repubblica Popolare Federale Jugoslava ai sensi del secondo comma dell'articolo 2 ».

SCHIRATTI, *Relatore*. L'articolo 5 contempla il modo del riparto che, per la verità, mi ha lasciato alcune incertezze. Esso infatti contempla i beni legittimati (primo punto), e cioè soltanto i beni nazionalizzati e confiscati, e non i beni liberi di cui la Jugoslavia si è impegnata di fare l'acquisto e il cittadino italiano si è impegnato di fare la vendita.

Secondo punto: contempla un limite massimo di 50 milioni di lire per ogni avente diritto e, per il resto, un rapporto proporzionale.

Per le ragioni che ho già svolto, mi pare opportuno suggerire di fare in modo che vi sia la possibilità di includere i beni liberi nei modi e termini e limiti che ho già accennato, e che le anticipazioni siano fatte in misura uguale fino ad un certo limite, di modo che il beneficio sia sostanzialmente maggiore per i piccoli e meno ingente per i grandi. Infatti, se adoperassimo il criterio di cui all'articolo 5, ho l'impressione che gran parte dei 10 miliardi andrebbe a grossi complessi industriali, mentre i piccoli verrebbero ad avere appena appena un indennizzo simbolico.

Mi permetterei, pertanto, di proporre un nuovo testo dell'articolo 5, sostanzialmente diverso.

Eccone il 1° comma: « Le anticipazioni sono accordate in ragione del 50 per cento sul primo milione del valore attuale dei beni menzionati nell'articolo 1 della presente legge ».

Il che vuol dire che tutti coloro che hanno lasciato beni per almeno un milione (e si tratta della quasi totalità) riceveranno tutti mezzo milione. Essi sono 20 mila.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Allora i 10 miliardi si esauriscono così! Fatta questa prima ipotesi, è superfluo farne altre.

SCHIRATTI, *Relatore*. No, perché vi è qualcuno che ha meno di un milione. Ad ogni modo, se volete ridurre quel 50 a 40 per cento sono disposto.

BARTOLE. Con l'accordo del 23 dicembre 1950 la Jugoslavia ha ammesso esplicitamente la compensabilità fra indennizzo e ripartizione, il che comporta ulteriori perfezionamenti e ulteriori stanziamenti di fondi. Quindi, diamo a tutti in maniera eguale onde venire incontro ai meno abbienti. La ditta Arrigoni e il silurificio di Fiume potranno attendere.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Siamo d'accordo su questo.

DUGONI. Direi di andare avanti. Non è detto che tutti i beni in queste condizioni siano legittimati.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ma il relatore accetterebbe anche le denunce dei proprietari dei beni liberi. Questo è il punto di dissenso.

SCHIRATTI, *Relatore*. Ecco: le denunce, nella loro totalità, assommano a 20 mila, in cifra arrotondata. Ma in queste 20 mila denunce sono comprese anche quelle di proprietari di beni liberi che si sono rifiutati di vendere i loro beni alla Jugoslavia. Costoro non possono ricevere l'indennizzo. Anzi, dalle statistiche vediamo che la gran parte dei detentori di beni liberi si sono rifiutati di fare la dichiarazione di vendita e soltanto una percentuale relativamente modesta ha dichiarato di essere disposta a vendere. Di modo che, le ditte risarcibili non sono in effetti 20 mila, bensì molte di meno. Precisamente, circa 2.400 sono le ditte con beni confiscati e nazionalizzati, e queste dovranno tutte ricevere l'indennizzo. Sulle altre 17.600 proprietarie di beni liberi, meno della metà hanno dichiarato di essere disposte a vendere. Soltanto queste ultime potranno ricevere l'indennizzo. Mi sono spiegato?

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1951

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non mi rendo conto soltanto di una cosa: della denuncia che avrebbero fatto i titolari di beni liberi che hanno rifiutato la vendita. La legge precedente prevedeva che coloro che intendessero alienare i loro beni dovevano fare la denuncia delegando per gli accordi il Governo italiano. Un mandato negativo non lo comprendo.

BARTOLE. Secondo l'Accordo del 16 aprile 1951, la Jugoslavia, che in un primo momento, in base all'Accordo del 23 dicembre scorso si era impegnata ad acquistare i beni liberi a determinati prezzi, successivamente, con l'altra pattuizione, ha ammesso questa discrezionalità da parte dei proprietari, tanto che costoro sono liberi e non obbligati ad alienare i loro beni. Essi hanno, quindi, fatto una dichiarazione in via cautelativa, ma non sono obbligati ad alienare i loro beni.

AMENDOLA PIETRO. Tenuto conto del fatto che le domande di risarcimento saranno assai meno di 20 mila e forse alcune domande saranno per un importo inferiore al milione, e quindi vi saranno fondi disponibili, e tenuto anche conto che potranno affluire altre somme a questo scopo, non sarebbe opportuno stabilire per queste...

PRESIDENTE. Ho capito quel che lei vuole dire, ma vi è per questo l'ultimo comma.

SCHIRATTI, *Relatore*. Permettete che io legga il nuovo testo dell'articolo da me proposto: « Le anticipazioni sono concesse in ragione del 50 per cento sul primo milione del valore attuale dei beni menzionati all'articolo 1 della presente legge.

I pagamenti vengono effettuati tenendo conto del seguente ordine di precedenza:

a) a coloro che vivono nei campi profughi;

b) a coloro che posseggono la qualifica di profugo di cui al decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556, che sono capi famiglia;

c) a coloro che, pur non essendo capi famiglia, posseggano però la qualifica di profugo di cui al decreto legislativo 19 aprile 1948, numero 556;

d) agli altri ».

Tutti i disgraziati giuliani dispersi nell'Italia, che sono i più poveri — parliamo con molta franchezza —, non avranno mezzi per premere sul Ministero come li hanno invece gli abbienti. E allora potrebbe accadere che questi ultimi siano soddisfatti prima degli altri.

Permettetemi quindi di suggerire che questo criterio di umanità sia posto a base dell'ordine di precedenza.

CHIOSTERGI. Giustissimo.

SCHIRATTI, *Relatore*. Aggiungo dunque gli altri commi: « Nell'ambito delle sopra menzionate quattro categorie le singole pratiche vengono evase in base alla data di presentazione delle denunce in quanto complete nella documentazione. Per quelle presentate nello stesso giorno, si procederà alfabeticamente ».

Ma questo si può anche eliminare.

CHIOSTERGI. La proposta di quest'ultima parte dell'emendamento è motivata dal fatto che si avranno prevedibilmente una infinità di pressioni. Quindi, quest'ultimo accenno all'ordine alfabetico non mi pare fuori luogo.

SCHIRATTI, *Relatore*. Comunque, rinuncio a questo alinea.

Seguono poi i seguenti commi:

« Per beneficiare della precedenza di cui alla lettera a) « coloro che vivono nei campi profughi devono obbligarsi a lasciare il campo, fruendo della liquidazione delle loro spettanze.

La qualifica attuale di capofamiglia deve essere provata con certificato del competente ufficio anagrafico.

Nella liquidazione dell'anticipo le persone giuridiche sono considerate come persona singola e non in relazione alle persone fisiche dei vari soci che le compongono.

Qualora, dopo effettuati tutti i pagamenti, rimanesse una eccedenza, la ripartizione della stessa verrà fatta proporzionalmente alla somma precedentemente riscossa dai singoli aventi diritto fino all'ammontare del conguaglio del credito ».

PRESIDENTE. Onorevole relatore, di questo articolo, quali commi mantiene?

SCHIRATTI, *Relatore*. Il primo e il secondo. Abbandono invece il terzo, il quarto, il quinto e il sesto.

PRESIDENTE. Come verrebbe formulato, allora, il testo dell'articolo 5?

SCHIRATTI, *Relatore*. L'articolo verrebbe così formulato:

« Le anticipazioni sono concesse in ragione del 50 per cento sul primo milione del valore attuale dei beni menzionati all'articolo 1 della presente legge.

I pagamenti vengono effettuati tenendo conto del seguente ordine di precedenza:

a) a coloro che vivono nei campi profughi;

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1951

b) a coloro che posseggono la qualifica di profugo di cui al decreto legislativo 19 aprile 1948, numero 556, che sono capi famiglia;

c) a coloro che, pur non essendo capi famiglia posseggono però la qualifica di profugo di cui al decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556;

d) agli altri.

Nell'ambito delle sopra menzionate quattro categorie, le singole pratiche vengono evase in base al loro attuale numero d'ordine, in quanto complete nella documentazione.

Qualora, dopo effettuati tutti i pagamenti nel modo previsto dal presente articolo, rimanesse una eccedenza, la ripartizione della stessa verrà fatta proporzionalmente alle somme precedentemente riscosse dai singoli aventi diritto fino all'ammontare del conguaglio del credito ».

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*.

Che significa? Il credito fino a che facciamo le anticipazioni non è ancora accertato. In questa fase legislativa noi non abbiamo ancora accertato il credito definitivo dello avente diritto.

SCHIRATTI, *Relatore*. No, ma è detto sopra.

CHIOSTERGI. Vorrei richiamare l'attenzione del nostro relatore sul comma che dice: « Nella liquidazione dell'anticipo le persone giuridiche sono considerate come persona singola e non in relazione alle persone fisiche dei vari soci che le compongono », ciò è importantissimo, perché, altrimenti, se ognuna delle persone che fanno parte di una società potessero rivendicare per ciascuna il diritto alla partecipazione a questa prima ripartizione, non rimarrebbe niente per gli altri.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Se il soggetto titolare del credito è la persona giuridica, evidentemente le singole persone fisiche non hanno titolo di credito.

CHIOSTERGI. Il ripeterlo in tutti i casi non sarebbe male.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi pare che tecnicamente la cosa non sia opportuna.

SCHIRATTI, *Relatore*. A me pare che, dal punto di vista giuridico non sussista l'obiezione, perché se il danneggiato è una persona giuridica, la persona giuridica è una entità che fa annullare i diritti dei singoli componenti fuori della persona giuridica. Non mi pare che possiamo affermare una cosa che è ovvia dal punto di vista giuridico.

PRESIDENTE. Insomma, le persone giuridiche entrano nella quarta categoria. Se adottate questo criterio, non c'è altro mezzo.

SCHIRATTI, *Relatore*. Non è che io sia contrario a questo comma di cui ha parlato l'onorevole Chiostergi; ma mi pare giuridicamente superfluo il dirlo.

WALTER. Sono d'accordo con gli emendamenti dell'onorevole Schiratti. Però mi pare che si dovrebbe ritornare poi all'articolo 5 della legge che dice al principio: « Le anticipazioni sono accordate con preferenza per i titolari di beni « legittimati » il cui valore presunto non superi i cinque milioni di lire », perché con gli emendamenti proposti dall'onorevole Schiratti si viene ad agevolare una minima parte di profughi, quelli che sono nei campi di concentramento; ma la maggioranza dei profughi sono ancora nelle terre trentine e nel Friuli, ecc.; essi con sacrifici e principalmente con debiti si sono comperati tre o quattro campi e aspettano i denari per pagare detti debiti. Se noi escludiamo il suddetto comma, essi verrebbero a prendere una miseria.

SCHIRATTI, *Relatore*. Ma quel capoverso non sussiste più.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Desidererei richiamare l'attenzione del relatore sull'ultima parte dell'ultimo comma che egli propone, laddove definisce l'esistenza di un credito che nella fase attuale della legge non può sussistere, inquantoché non c'è alcuna liquidazione di credito: queste sono anticipazioni su crediti certi ma non ancora definiti nell'ammontare.

Vorrei che non si accennasse ad alcun conguaglio.

SCHIRATTI, *Relatore*. Accetto. Allora l'ultimo comma dell'articolo 5 verrebbe ad essere così formulato: « Qualora, dopo effettuati tutti i pagamenti nel modo previsto dal presente articolo, rimanesse una eccedenza la ripartizione della stessa verrà fatta proporzionalmente... ».

SAGGIN. Basta così.

CASTELLI AVOLIO. A me pare che bisogna distinguere la base della domanda dell'indennizzo dalla base dell'accertamento della liquidazione. Quando noi siamo al primo momento ci troviamo di fronte ad una domanda di indennizzo, la quale si va precisando e definendo nella sua somma attraverso gli accertamenti. Questa è opera della commissione di cui ci siamo occupati. Quando la commissione, attraverso tutti i mezzi possibili di prova, attraverso l'audizione dei danneggiati, perverrà alla liquidazione, allora

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1951

questo debito, dapprima incerto diventa poi un credito certo.

SCHIRATTI, *Relatore*. Liquido.

CASTELLI AVOLIO. Non liquido, ma si ha una certezza nell'ammontare del danno e nell'ammontare della liquidazione. Allora, effettivamente, più che a una domanda di indennizzo, ci troviamo di fronte ad una domanda che è stata liquidata nell'ammontare. Quindi quando si fa l'ipotesi di una ulteriore liquidazione, noi non ci possiamo riferire alle domande che sono state istruite e per le quali si ha un dato certo di liquidazione, ma possiamo riferirci al credito. Quindi, se si arriva al concetto di una ripartizione, e ve ne sia la possibilità, possiamo riferirci al credito accertato dalle commissioni.

PRESIDENTE. Mi permetto di fare una osservazione. In sostanza ci troviamo di fronte a nuove proposte, delle quali non è informato il rappresentante del Governo. Quindi, quello che abbiamo approvato fin qui, cioè fino all'articolo 4, resta approvato. Ora mi parrebbe conveniente di rinviare il seguito della discussione alla prossima seduta, dimodoché si voti su un testo che anche il Governo conosca.

DUGONI. Anche i deputati, sperano di avere il testo!

PRESIDENTE. Precisamente: il testo sarà distribuito agli onorevoli commissari in modo che tutti possano discutere *cognita causa*.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge:

Finanziamenti in pesos a favore di imprese italiane che utilizzano mano d'opera italiana in Argentina. (Urgenza). (1519).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Finanziamenti in pesos a favore di imprese italiane che utilizzano mano d'opera italiana in Argentina.

LUPIS. Vorrei chiedere all'onorevole Presidente, prima di riprendere la discussione di questo disegno di legge, di volermi accordare la parola per chiedere il rinvio del provvedimento stesso. Precisamente, vorrei sollevare una pregiudiziale: la commissione è di nuovo convocata per discutere un disegno di legge che già ha avuto una lunga serie di rinvii. Il disegno di legge fu presentato il 28 luglio 1950. È venuto alla discussione della Commissione una prima volta il 4 ottobre 1950 e concorde-

mente, anche con l'assenso del rappresentante del Governo, fu rinviato ad altra seduta. Nella seduta del 18 ottobre 1950, si ebbe un altro rinvio e la discussione poi fu iniziata nella seduta dell'8 novembre 1950. Anche in questa seduta, dopo una discussione piuttosto esauriente, fu deciso un ulteriore rinvio, d'accordo col rappresentante del Governo. Ora noi ci troviamo di fronte ad emendamenti che sono stati annunciati e che modificano profondamente il disegno di legge così da renderlo completamente diverso da quello inizialmente presentato e di cui credo che nessuno dei componenti della Commissione abbia presa cognizione. Esso è diverso nell'ammontare della somma (da 150 a 250 milioni di pesos) che si vorrebbe utilizzare, ma, quel che è più importante, lo è nella destinazione, che è completamente diversa da quella iniziale del disegno di legge. Ora io credo che, per questi motivi, il Governo dovrebbe chiedere il rinvio della discussione per far prendere cognizione del disegno di legge così emendato a tutti i componenti della Commissione e poi per altre considerazioni di natura politica e di natura anche giuridica.

DOMINEDO', *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Non è stato emendato: sono stati presentati alcuni emendamenti che potranno essere accolti oppure respinti.

LUPIS. La destinazione di questi 150 milioni di pesos (che ora, ripeto, diventano 250 milioni) è diversa dagli scopi originari.

Ma, a parte questo, mi riferisco anche ad un altro problema, pure della massima importanza.

Questo disegno di legge si prefigge lo scopo di potenziare la nostra emigrazione in Argentina ed è il caso — come feci osservare nella seduta dell'8 novembre 1950 — di occuparci brevemente della situazione della nostra emigrazione in quella Nazione, quale essa è attualmente. Non mi voglio qui riferire alla situazione politica in Argentina; forse questo esulerebbe dall'ambito della nostra discussione, per quanto io pensi che il Parlamento italiano si dovrebbe preoccupare anche di esaminare la situazione politica creata in questo momento in Argentina.

Ma vi sono altri motivi, e precisamente i seguenti.

Noi abbiamo firmato con l'Argentina un primo Accordo di emigrazione (lo firmai io) sotto la data del 21 febbraio del 1947. Questo trattato di emigrazione fu considerato, in alcuni punti, non rispondente agli interessi dei nostri emigranti. Fu inviata in Argentina

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1951

una missione, la quale elaborò un nuovo Accordo di emigrazione, stipulato in Buenos Ayres il 26 gennaio 1948. Il 28 aprile 1949 il Senato ebbe la possibilità di discutere questo accordo di emigrazione, il quale poi è venuto alla Camera. Il provvedimento è tuttora all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Perché questo nuovo accordo di emigrazione non è stato discusso? Ricordo che alcuni giorni fa, in sede di Commissione degli esteri, il Sottosegretario onorevole Dominèdo è arrivato alla conclusione che si potrebbe ritirare quel disegno di legge...

DOMINÈDO', *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Non ho mai detto questo!

LUPIS. Il fatto è che, durante questo periodo, sono sorte delle difficoltà per quello che riguarda la nostra emigrazione in Argentina, sia per la svalutazione del *pesos*, sia per i rimpatri, che, in questi ultimi mesi, sono divenuti preoccupanti dal punto di vista numerico; sia perché, soprattutto, quegli accordi che dalla stampa vengono richiesti non è stato possibile ancora realizzarli.

Malgrado gli sforzi del nostro ambasciatore a Buenos Ayres, malgrado gli sforzi del Ministero degli Affari esteri, non è stato possibile addivenire a degli accordi per la definizione di queste clausole del trattato di emigrazione.

La situazione è ancor più grave per quello che riguarda il nostro credito in Argentina. A questo riguardo, gradirei alcune precisazioni da parte del Sottosegretario di Stato per il tesoro.

Sui giornali si era parlato, all'inizio, di un credito congelato dell'Italia di 200 milioni di *pesos*. Ma in una corrispondenza da Buenos Ayres del 28 agosto di quest'anno, ho letto che il nostro credito in *pesos* ammonterebbe ad un miliardo e mezzo, quindi è evidente che, unitamente ad una situazione di disagio dei nostri emigrati in Argentina, vi è anche una situazione molto pesante per quello che riguarda i rapporti economici e commerciali con quella Repubblica, situazione che il Governo, malgrado gli sforzi fatti dal 1949 ad oggi, non è riuscito a superare.

Penso, quindi, per le ragioni di carattere politico e per quelle di carattere economico determinate dal deprezzamento del *pesos*, che sia il caso di rinviare l'esame di un provvedimento che si propone lo scopo di finanziare imprese italiane che utilizzino manodopera in Argentina.

Sia per il cambiamento sostanziale del testo del provvedimento, provocato dagli emendamenti, sia per ragioni politiche ed

economiche, e sia per la situazione creatasi in Argentina, credo che la discussione di questo disegno di legge debba essere rinviata a quando il Governo sarà in condizioni di poter raggiungere un accordo con la Repubblica argentina. E ciò per quello che riguarda le rimesse dei nostri emigrati, e per quello che concerne lo sblocco del credito di un miliardo e mezzo di *pesos*. Solo allora potremo esaminare la possibilità di un ulteriore finanziamento sul posto, per cercare di incrementare la nostra emigrazione.

Per questi motivi, chiedo formalmente il rinvio della discussione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Quale è il parere del Governo sulla richiesta di rinvio?

DOMINÈDO', *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Rispetto alla proposta fatta dall'onorevole Lupis, debbo osservare che questo disegno di legge è già venuto più volte all'esame della Commissione finanze e tesoro. Il Governo, precedentemente, non si è sempre opposto al rinvio, allo scopo di concedere la possibilità di ulteriore elaborazione della materia. Ma ora questa fase di ulteriore elaborazione è stata assolta, con adeguata ampiezza. Quindi veri motivi preliminari o pregiudiziali per un ulteriore rinvio non ne vedrei, proprio perché i precedenti rinvii mi appaiono motivo per non insistere in una mora che sta diventando eccessiva, al punto che l'utilizzazione dei *pesos*, a causa del loro deprezzamento, corre rischio di non rispondere all'interesse dei nostri lavoratori.

Quanto all'asserito cambiamento del testo del provvedimento, faccio osservare all'onorevole Lupis che alcuni emendamenti sono stati presentati da diversi colleghi, emendamenti che saranno discussi, accolti o respinti. Questo lo si vedrà successivamente. In partenza il disegno di legge è sempre, formalmente, quello iniziale.

Nel merito, tuttavia, degli stessi emendamenti, debbo dire che non vi sono, a mio avviso, innovazioni radicali, concettuali, qualitative alla legge. Ritengo che questi emendamenti non alterino concettualmente il disegno di legge, perché il dire che i *pesos* si utilizzano per 300, per 200 o per 150 milioni, è un problema quantitativo.

Riguardo alla destinazione della somma, a proposito della quale gli emendamenti contengono una enunciazione casistica, la quale svolge l'enunciazione concettuale, debbo dire che non vi è innovazione, ma, se mai, uno svolgimento del concetto originario.

Quindi cadono i motivi pregiudiziali addotti dall'onorevole Lupis. Desidererei che non si

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1951

desse luogo, pertanto ad un rinvio in via pregiudiziale; riterrei invece opportuno che il relatore esponesse i suoi concetti, per iniziare l'esame dell'articolo 1. In questa sede dovrebbero esaminarsi gli emendamenti. Solo allora, se la Commissione lo riterrà, si potrà procedere ad un rinvio assai breve, al quale, naturalmente, non mi opporrei.

LUPIS. Onorevole Sottosegretario, lei non ha risposto alle altre osservazioni che mi sono permesso di fare, e cioè sulla situazione attuale in Argentina.

DOMINEDO', *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Intendevo dire che il Governo, politicamente, ritiene di opporsi ad un rinvio pregiudiziale, perché il passaggio del tempo può costituire un danno per i nostri lavoratori.

Quanto all'accento fatto dall'onorevole Lupis alle negoziazioni in corso per un accordo commerciale, debbo dire che portare avanti l'esame, in sede legislativa, di questo disegno di legge, costituirebbe un utile contributo, precisamente per lo svolgimento, nel nostro interesse, di quei negoziati in corso.

Sotto questo profilo, dal punto di vista politico, mi debbo opporre recisamente alla richiesta di rinvio pregiudiziale, rimettendomi a ciò che la Commissione riterrà, nel merito del disegno di legge.

CIFALDI. L'onorevole Lupis ha sviluppato, sostanzialmente, due ordini di idee per chiedere il rinvio: una parte procedurale, ed una parte di merito. Su quest'ultima, non è questo il momento di addentrarsi.

Resterebbe la parte procedurale. L'onorevole Lupis osserva che l'esame del provvedimento dovrebbe essere rinviato, essendo stato presentato in seguito un progetto di legge sulla stessa materia.

A me sembra che anche a questa seconda tesi non si possa accedere, anche per ragioni pratiche, avendo noi necessità ed urgenza di sistemare, al più presto possibile, la situazione degli italiani che lavorano in quella terra.

Sono invece favorevole ad accelerare l'esame del disegno di legge. Pertanto mi dichiaro contrario alla proposta di rinvio.

DUGONI. Parlo in favore del rinvio, e, quindi, contro l'esame del provvedimento. Parlo contro per due motivi sostanziali. Il primo motivo è di carattere procedurale: poiché esiste una proposta di legge Lupis, assegnata alla nostra Commissione in sede referente, e che tratta analogo argomento, dobbiamo abbinarli, a termini del regolamento della Camera, discutendoli congiuntamente.

PRESIDENTE. Concordo. Però ciò non toglie che l'onorevole Lupis possa proporre come emendamenti al disegno di legge governativo, gli articoli della sua proposta di legge.

TUDISCO, *Relatore*. Non ho alcun motivo per oppormi al rinvio, ma devo far presente alla Commissione che ogni rinvio porta ad un dissolvimento dei nostri crediti. Negli ultimi sei mesi, la borsa ufficiale o officiosa porta un ribasso da 31 a 22 dei biglietti da mille.

Trattandosi di un brevissimo rinvio, non mi oppongo; ma non posso non ripetere che noi rischiamo di approvare questo provvedimento quando il valore del pesos sarà divenuto minimo.

PRESIDENTE. Onorevole Lupis, ella fa sua la proposta dell'onorevole Dugoni?

LUPIS. La faccio mia.

DOMINEDO', *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Dinanzi ad una richiesta che ha un valore procedurale ineccepibile — come quella fatta dall'onorevole Dugoni — debbo purtroppo aderire alla richiesta stessa, salvo che non vi siano obiezioni da parte della Commissione.

VALSECCHI. Io non vedo fondata la richiesta di rinvio agli effetti di un abbinamento perché l'oggetto della proposta di legge Lupis è ben diverso dall'oggetto del disegno di legge governativo. Quindi, noi rinviando la discussione non già in funzione di un completamento dei due provvedimenti ma in funzione dell'abbinamento di due questioni diverse. Infatti, la proposta di legge Lupis prevede il finanziamento a favore delle famiglie che devono raggiungere i loro parenti in Argentina e degli emigrati che devono ritornare in Italia, mentre il disegno di legge governativo prevede il finanziamento a favore di imprese italiane che utilizzano mano d'opera in Argentina.

Per questo motivo ritengo che non si possa aderire alla richiesta dell'onorevole Lupis.

DOMINEDO', *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Pur apprezzando quello che ha detto l'onorevole Valsecchi, io debbo dire che la proposta di legge Lupis, se è diversa nella destinazione dei fondi, muove tuttavvia da un concetto parallelo a quello del disegno di legge governativo.

Ritengo, quindi, opportuno — salvo un diverso avviso della Commissione — l'abbinamento dei due provvedimenti, però a patto che si proceda con un ritmo rapido, in modo che non si perda ancora troppo tempo.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1951

§ SULLO. Sono favorevole all'accoglimento della proposta dell'onorevole Dugoni. Alle considerazioni già addotte ne aggiungo un'altra di carattere pratico. Noi siamo in sede legislativa, per cui basterebbe che un quinto dei componenti della Commissione lo richiedesse perché il provvedimento venisse deferito all'esame dell'Assemblea. Quindi, queste cose vanno fatte di comune accordo.

TUDISCO, *Relatore*. La proposta di legge dell'onorevole Lupis tratta la questione dell'utilizzo e non quella del finanziamento. Dobbiamo stare molto attenti a non confondere i problemi, ed io voglio solo chiarire che una cosa è l'utilizzo per la spesa (proposta di legge Lupis) e altra cosa è l'utilizzo per il finanziamento (disegno di legge governativo).

Comunque, la Commissione si pronuncerà sul rinvio.

LUPIS. Poiché sono stati presentati degli emendamenti, è bene che i colleghi ne prendano conoscenza prima che la Commissione torni a discutere congiuntamente i due

provvedimenti. E ciò per evitare che si possa sollevare la questione che, trattandosi di emendamenti, si potrebbe chiedere un ulteriore rinvio, che io non desidererei.

DOMINEDO', *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Prendo atto che il breve rinvio deve servire ad evitare la richiesta di ulteriori sospensioni della discussione.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione la proposta di chiedere alla Presidenza della Camera di assegnarci, in sede legislativa, anche la proposta di legge Lupis, per poterla abbinare all'esame del disegno di legge governativo.

(È approvata).

Il disegno di legge n. 2107, precedentemente esaminato, sarà votato a scrutinio segreto nella prossima seduta.

La seduta termina alle 12,30.